

Allegato 3

CONTRATTO DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE LOCALE

TRA

Cartiera _____ P.IVA n., con sede sociale in _____ (___), Via _____, C.A.P. _____, C.F. e P.IVA _____, capitale sociale pari ad Euro _____, rappresentata ai fini del presente Contratto da _____, in qualità di _____; (di seguito, "**Cartiera**")

E

COMIECO, P.IVA 12303950153, con sede in Milano, Via Pompeo Litta n. 5, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____ C.F. _____ (di seguito "**Comieco**")

E

società _____, con sede sociale in _____ (___), Via _____, C.A.P. _____, C.F. e P.IVA _____, capitale sociale pari ad Euro _____, rappresentata ai fini del presente Contratto da _____, in qualità di _____ (di seguito, "**Piattaforma**")

PREMESSO

- a) che in attuazione dell'Accordo tra ANCI - CONAI, relativo al periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2019, stipulato ai sensi dell'art. 224 comma 5 D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'Allegato Tecnico Carta per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosa e frazioni merceologiche similari relativo al medesimo periodo temporale, Comieco provvede a stipulare le Convenzioni Locali con i soggetti legittimati alla stipula (di seguito anche "Convenzionato");
- b) che la Cartiera, individuata da Comieco quale destinatario della raccolta per il riciclo, ha sottoscritto con Comieco contratto per assicurare il riciclo del materiale raccolto e conferito dal Convenzionato presso la Piattaforma;
- c) che la Piattaforma è stata individuata in rispetto dell'art. 3.2. dell'Allegato Tecnico Carta e sulla base di procedure attuative del Consorzio;
- d) che il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito e il trasferimento del diritto di proprietà è all'atto del conferimento della raccolta da parte del Convenzionato presso la piattaforma;
- e) che la Piattaforma dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna quanto previsto all'art. 3.2 dell'Allegato Tecnico Carta dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI citato.

* * *

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue

1. Inquadramento

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto costituisce, a tutti gli effetti, una attuazione integrativa della Convenzione Locale per la disciplina della raccolta di imballaggi e rifiuti cellulosici effettuata in regime di privativa comunale ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI/Conai e dell'Allegato Tecnico Carta. In particolare attua quanto previsto all'art. 3.2.3, nel caso di piattaforma individuata da Comieco.

Le parti dichiarano che il presente contratto è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.

2. Autorizzazioni

2.1. La Piattaforma dichiara di essere autorizzata allo svolgimento delle attività di recupero [inserire estremi dell'autorizzazione] di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06, di possedere i requisiti minimi richiesti dall'Allegato Tecnico Carta nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.

2.2 La Piattaforma dichiara che i limiti quantitativi delle autorizzazioni di cui la stessa è titolare sono pari a _____ e garantisce il rispetto di tali limiti quantitativi. La Piattaforma dichiara altresì che all'interno di tali limiti, la stessa riserverà ai quantitativi di materiale oggetto del presente contratto, e meglio specificati nel successivo art. 3.2, una capacità pari a _____, e successivi aggiornamenti che dovranno essere comunicati secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

2.3 La Piattaforma dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico Carta e che l'impianto di lavorazione del macero è in possesso delle certificazioni ISO 9001 e di almeno una certificazione a scelta tra 14001 ed EMAS, salvo deroghe per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta.

3. Oggetto

3.1 Il presente contratto disciplina i servizi resi dalla Piattaforma ed elencati al successivo art. 4 per la messa a disposizione di materie prime secondarie (in seguito: mps/MPS) secondo la normativa pro tempore vigente, a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 pressato in balle, salvo quanto disposto al successivo art. 8.4.

3.2 I servizi verranno effettuati sui rifiuti cellulosici (CER 200101-150101; in seguito anche: Rifiuto) conferiti alla Piattaforma dal/i Convenzionato/i e resi in forza della Convenzione/i stipulata/e con Comieco nei limiti della percentuale di assegnazione della Convenzione alla Cartiera, nel quantitativo riportato nella scheda nell'area riservata alla cartiera e alla piattaforma del sito www.comieco.org.

3.3. Tale area riservata verrà aggiornata tempestivamente da Comieco nel caso di variazioni della percentuale di assegnazione della Convenzione alla Cartiera, dei dati previsionali di conferimento ovvero nel caso di nuovi Convenzionati. Comieco si obbliga ad inviare alla Piattaforma, secondo le modalità di cui al successivo articolo 17, avviso delle avvenute modifiche con almeno 30 gg. di anticipo.

3.4. La Piattaforma riconosce e prende atto che, anche per esigenze tecniche transitorie, Comieco potrà modificare, ridurre e/o azzerare la percentuale di assegnazione della Convenzione alla Cartiera. In tali ipotesi la Piattaforma si obbliga ad accettare le modifiche operate da Comieco senza avanzare pretese, e a svolgere i servizi e le attività di cui al successivo articolo 4 sul quantitativo di materiale come modificato e/o ridotto da Comieco, comunicato nelle forme di cui all'art. 17 e riportato sulla scheda appositamente aggiornata nell'area riservata del sito www.comieco.org salvo preavviso di almeno 30 gg. di anticipo. In ipotesi di variazione della percentuale di assegnazione alla Cartiera, verranno adeguati, all'interno dei limiti autorizzati di cui al precedente art. 2.2, i quantitativi riservati al materiale oggetto del presente contratto

3.5 Ultimo lo svolgimento dei servizi e delle attività dettagliatamente indicati nel successivo art. 4, la Piattaforma si obbliga a mettere a disposizione della Cartiera, adempiente a tutte le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 5, i quantitativi di mps proveniente dalla Convenzione locale, debitamente selezionato e trasformato in materiale di classificazione 1.02.00 ovvero 1.05.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014 per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria salvo quanto previsto al successivo art. 8.4.

3.6 La Piattaforma riconosce e prende atto che alla Cartiera non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore allo standard previsto dalle norme tecniche vigenti per le mps nel settore cartario.

4. Servizi a carico della Piattaforma.

4.1 La Piattaforma si obbliga ad effettuare, sulle quantità di raccolta conferita dal Convenzionato e di cui, con l'ingresso in Piattaforma, è costituita detentore a tutti gli effetti di legge, i seguenti servizi:

- a) ricevimento e controllo del Rifiuto conferito;
- b) segnalazione al Convenzionato, Cartiera e Comieco di eccedenza bagnato in conformità al successivo art.9.2;
- c) respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dal Documento Qualità Carta in conformità al successivo art.8;
- d) pesatura;
- e) tenuta delle evidenze contabili;
- f) Invio giornaliero dei dati e dei FIR relativi alle operazioni effettuate, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi ;
- g) attività di selezione e messa in riserva in modalità conforme all'autorizzazione (ordinaria o semplificata) rilasciata alla Piattaforma per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di mps;

- h) attività di cui alla lettera precedente da rendersi su raccolta con presenza di frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, come accertata da Comieco;
- i) pressatura in balle;
- j) attività di deposito delle mps recuperate dai rifiuti nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva per un periodo di almeno 7 giorni.
- k) etichettatura di ogni singola balla con indicazione della denominazione-ragione sociale della Piattaforma e classificazione del materiale;
- l) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:
 - denominazione-ragione sociale della piattaforma;
 - classificazione del materiale;
- m) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t;
- n) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne alla Cartiera, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;
- o) predisposizione e invio a Comieco e alla Cartiera entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto;
- p) messa a disposizione di una area idonea allo svolgimento delle verifiche qualitative della raccolta e del materiale in balle, nonché di assistenza tramite risorse umane e tecniche per l'espletamento delle predette attività;
- q) attività di gestione, mediante invio a impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati, dei rifiuti costituiti dalle frazioni estranee non recuperabili ai fini del riciclaggio in cartiera, risultanti dall'attività di selezione di cui ai precedenti punti g) e h) nei limiti previsti dalla fascia 1 di qualità, oltre la fascia 1 si applica quanto previsto al successivo art. 6.9.

4.2 In particolare la Piattaforma è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi affidati e della piena conformità delle mps alle specifiche previste dalla normativa pro tempore vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

5. Obblighi di consegna e ritiro.

5.1 la Cartiera è obbligata a provvedere al puntuale ritiro delle mps rese disponibili dalla Piattaforma. Il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra Cartiera e Piattaforma, preferibilmente su base settimanale, basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell'ambito della Convenzione.

5.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del precedente art. 3, la percentuale di raccolta assegnata alla Cartiera sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dalla Piattaforma tramite accesso all'area web riservata. La Piattaforma dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo svolgimento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.

5.3 I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente art. 5.1 dovranno essere resi disponibili dalla Piattaforma e ritirati dalla Cartiera con regolarità e tempestività in relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti dal programma di ritiro. In particolare, la Piattaforma è tenuta ad informare tempestivamente, e comunque non oltre due giorni naturali e consecutivi, la Cartiera della disponibilità.

5.4. La Cartiera si obbliga al ritiro delle mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg. dalla comunicata disponibilità, salvo diversi accordi tra le parti.

5.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà franco piattaforma e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità della Cartiera.

5.6 Qualora la Cartiera non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca alla Piattaforma indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, la Piattaforma provvederà ad inviare alla Cartiera specifico e formale sollecito nel termine di 3 gg. lavorativi. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.

5.7 Trascorsi ulteriori 7 gg. dal ricevimento del sollecito, Comieco provvederà, attraverso un nuovo soggetto in sostituzione della Cartiera, al ritiro ed all'avvio a riciclo del materiale entro ulteriori 2 gg. lavorativi. La Cartiera, ora per allora, autorizza la Piattaforma alla consegna del materiale al diverso soggetto che sarà indicato da Comieco. Resta inteso che nessun onere di lavorazione sarà a carico della Cartiera sostituita.

5.8. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, Comieco e la Piattaforma si danno reciprocamente atto che in caso di mancato ritiro del materiale anche da parte del soggetto subentrante di cui all'art. 5.7., la Piattaforma potrà avviare a riciclo le mps corrispondendo a Comieco a titolo di prezzo di acquisto il valore medio risultante dal Listino pubblicato dalla CCIAA di Milano il mese precedente l'operazione, relativo alla voce 1.02 per la raccolta congiunta e alla voce 1.05 per la raccolta selettiva, cui andranno detratti i costi di lavorazione, che rimarranno ad esclusivo carico della Piattaforma, determinati esattamente nei valori indicati nel successivo art. 6. Nel caso in cui il valore medio registrato dal Listino pubblicato dalla CCIAA di Milano sia inferiore ai corrispettivi di cui al successivo art. 6 le Parti si incontreranno per definire in buona fede gli oneri per l'avvio a riciclo. La Cartiera e Comieco, ora per allora, autorizzano la Piattaforma all'avvio al riciclo del materiale direttamente. La Piattaforma sarà tenuta a dare evidenza a Comieco dell'avvenuto avvio a riciclo del materiale. In caso di proprio inadempimento agli obblighi di ritiro, la Cartiera dichiara di rinunciare, ora per allora, ad ogni diritto inerente il Materiale non ritirato, non avendo alcuna responsabilità per l'avvio al riciclo dello stesso.

5.9 La Cartiera potrà legittimamente sospendere i ritiri, in tutto o in parte e solo su espressa autorizzazione di Comieco, al verificarsi delle circostanze di cui ai successivi artt. 12.2 e 12.3. .

5.10 La Piattaforma dichiara e riconosce che il materiale conferito dal Convenzionato non è di sua proprietà e che lo stesso viene sottoposto alle attività di lavorazione previste nel presente contratto in conto terzi, e riconosce altresì espressamente che l'eventuale appropriazione di materiale e/o delle materie prime secondarie realizzate in esito alla lavorazione, integra un illecito e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, salve le ipotesi di cui al precedente art. 5.8.

5.11 Nel caso in cui la Piattaforma non ottemperi, in tutto o in parte, ai propri obblighi di consegna del materiale, non consentendo il ritiro di tutto il materiale da parte del soggetto incaricato dalla Cartiera, quest'ultima ne darà immediata comunicazione a Comieco, al fine di consentire allo stesso le attività di cui al successivo art. 15.5.

5.12. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Piattaforma avrà il diritto di sospendere le consegne nel caso di cui al successivo art. 7.2.

5.13. Resta fermo il diritto della Piattaforma al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

6. Corrispettivi

6.1 Le Parti si danno atto che i servizi della Piattaforma verranno svolti a vantaggio, indistintamente, della Cartiera e/o di Comieco, come specificato nel successivo art. 6.2.

6.2 La Cartiera e Comieco stabiliscono che tutti i servizi indicati nel precedente art. 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere f), h), k), n), p), o) del medesimo articolo, verranno remunerati dalla Cartiera, mentre solo ed esclusivamente quelli di cui alle lettere f), h), k), n), p), o) verranno remunerati da Comieco.

6.3 La Piattaforma prende atto di quanto previsto nel precedente art. 6.2 e accetta espressamente e senza riserva alcuna l'assenza di qualsiasi vincolo di solidarietà tra la Cartiera e Comieco per il pagamento dei servizi secondo le modalità e nei termini sopra indicati.

6.4 La Cartiera, esclusa ogni solidarietà con Comieco, riconosce alla Piattaforma un corrispettivo per le quantità consegnate in Cartiera, così determinato:

- per la sola attività di selezione di cui al precedente art. 4.1 lettera g) (con esclusione delle ulteriori attività previste nella medesima lettera g) un corrispettivo pari a _____ (c.d. "corrispettivo selezione");
- per le attività di gestione delle frazioni estranee di cui al precedente art. 4.1 lettera q) un corrispettivo pari a _____ (c.d. "corrispettivo smaltimento f.e.");
- per tutte le altre attività di cui al precedente art. 4.1 (comprese quelle di deposito e messa in riserva di cui al precedente articolo 4.1 lettera g) - escluse ovviamente quelle per le quali, ai sensi del precedente art. 6.2 la remunerazione è a carico di Comieco - un corrispettivo pari a _____ (c.d. "corrispettivo servizi base")

(specificare il corrispettivo per tipologia di mps 1.02.00, 1.05.00 o per lavorazioni differenti per tipologia di mps o per eventuali servizi es. di stoccaggio/trasporto).

Il pagamento avverrà entro 60 gg. data fattura fine mese.

6.5 La Piattaforma riconosce e accetta espressamente che la Cartiera non sarà tenuta al pagamento del "corrispettivo selezione" e del "corrispettivo smaltimento f.e" nei seguenti casi:

a) qualora in esito alla procedura di controllo e gestione di cui al successivo art. 8.1 venisse accertata la difformità del materiale rispetto alle specifiche qualitative di cui alla detta procedura: in tal caso, su tutto il materiale conferito in Piattaforma non sarà dovuto da parte della Cartiera nè il "corrispettivo selezione" nè il "corrispettivo smaltimento f.e." e ciò sino all'attestazione di corretta lavorazione del rifiuto a mps, nel rispetto delle procedure dettagliatamente indicate nel documento "Procedura Analisi qualità" - (Allegato 1);

b) qualora in esito alle analisi di tracciabilità effettuate presso la Cartiera, di cui al successivo art. 9.1 _____ si accerti la non conformità del materiale alle risultanze qualitative delle analisi svolte presso la piattaforma: in tal caso, sul materiale di cui al carico specifico oggetto di analisi, risultato anomalo, non sarà dovuto da parte della Cartiera nè il "corrispettivo selezione" nè il "corrispettivo smaltimento f.e." e ciò sino all'attestazione di corretta lavorazione del rifiuto a mps, nel rispetto delle procedure dettagliatamente indicate nel documento "Procedura Analisi qualità" - (Allegato 1), salva l'ipotesi in cui il numero di carichi anomali superi il numero dei carichi previsti dalla procedura stessa.

In entrambi i casi a) e b), fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, la Piattaforma corrisponderà alla Cartiera una penale pari a 1 euro/ton, da calcolarsi, nel caso sub a) su tutto il materiale conferito in piattaforma dal Convenzionato; nel caso sub b) sull'intero carico risultato anomalo. Si richiamano nel dettaglio le disposizioni specifiche dell'Allegato 1.

6.6 Per i servizi di cui alle lettere f), k), n), p), o) del precedente art. 4 Comieco, esclusa ogni solidarietà con la Cartiera, riconoscerà alla Piattaforma un corrispettivo pari a 1 €/t per le quantità consegnate in Cartiera. Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

6.7 Comieco riconoscerà altresì alla Piattaforma un corrispettivo per il servizio di cui alla lettera h) legato alle frazioni estranee eccedenti la prima fascia qualitativa di cui al Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, se e come accertate da Comieco in esito ai controlli di cui alla procedura riportata nel dettaglio nell'Allegato 1.

Resta inteso che il riconoscimento del corrispettivo per ogni punto percentuale di frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, come accertata da Comieco, pari a 1,13 €/t per il materiale di classificazione 1.02.00 e pari a 0,6 €/t per il materiale di classificazione 1.05.00 per le quantità consegnate in Cartiera, avverrà solo ove il materiale risulti conforme alle specifiche qualitative di cui alla detta procedura come previsto nel dettaglio nell'Allegato 1.

Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

6.8 Piattaforma e Comieco, riconoscono che, ai sensi dell'art. 15.5 della Convenzione locale, sono a carico esclusivo del Convenzionato e a beneficio della Piattaforma gli oneri per il trasporto e lo smaltimento delle frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, riconosciuti dal Convenzionato sulla base delle risultanze delle analisi effettuate da Comieco.

6.9 Nel caso in cui il Convenzionato, entro 60 gg. dalla emissione della relativa fattura, non provveda al pagamento alla Piattaforma dei corrispettivi per lo smaltimento delle predette frazioni estranee, sarà diritto della Piattaforma cedere a Comieco - che sin d'ora si obbliga ad acquistarlo - il credito portato dalla predetta fattura, per un prezzo di cessione pari all'importo indicato nella fattura stessa, da corrispondersi entro 30 gg. dal suo ricevimento. Con la cessione del credito la Piattaforma presterà idonea garanzia di legge e d'uso sulla veridicità del credito stesso, e qualora il predetto credito non risultasse vero e reale, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

6.10 Resta inteso che l'obbligo di acquisto del credito di cui al precedente articolo 6.9 sussisterà per Comieco solo ed esclusivamente qualora l'entità del credito maturato dalla Piattaforma nei confronti del Convenzionato sia inferiore o pari al corrispettivo maturato che Comieco deve corrispondere al Convenzionato ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato Tecnico Carta, e sino alla concorrenza massima dello stesso.

7. Mancato Pagamento

7.1. Nel caso di mancato pagamento da parte della Cartiera di quanto dovuto entro il termine di cui al precedente art. 6, la Piattaforma provvederà a mettere in mora la Cartiera inadempiente concedendo un termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della messa in mora per adempiere alla propria obbligazione. Copia della lettera di messa in mora dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.

7.2. Resta inteso che in pendenza del termine per il pagamento, la Piattaforma avrà il diritto a non consegnare il Materiale in espressa deroga a quanto previsto al precedente art. 5.

7.3. [opzionale] Le Parti stabiliscono che nel caso in cui il termine di cui al precedente art. 7.1. sia infruttuosamente decorso a fronte di espresso accordo tra le Parti che deve intendersi intercorso ora per allora con la sottoscrizione del presente contratto, anche come successivamente modificato ed integrato, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1197 c.c., la Cartiera provvederà al pagamento di quanto dovuto mediante il trasferimento della proprietà della mps di cui è titolare giacente presso la Piattaforma. Resta inteso che la Piattaforma avrà diritto a vedersi trasferita la proprietà di una quantità di mps sino alla concorrenza del proprio credito. Il valore da attribuirsi alla mps sarà pari al valore medio risultante dal Listino pubblicato dalla CCIAA di Milano il mese precedente l'operazione, relativo alla voce 1.02 per la raccolta congiunta e alla voce 1.05 per la raccolta selettiva, cui andranno detratti i costi di lavorazione, che rimarranno ad esclusivo carico della Piattaforma, determinati esattamente nei valori indicati nel precedente articolo 6.4. Resta inteso che la presente fattispecie troverà applicazione nel caso in cui il valore sopracitato risulti superiore ai corrispettivi di cui al precedente art. 6.4

Qualora il valore delle MPS da trasferire alla Piattaforma sia inferiore al credito vantato dalla Piattaforma, quest'ultima si riserverà di agire per il recupero del maggiore importo.

7.4. [opzionale] La Piattaforma dichiara e dà atto che con il trasferimento della Proprietà della mps in luogo del pagamento non avrà più nulla a pretendere nei confronti della Cartiera salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente punto. Resta altresì inteso che dalla data di trasferimento della proprietà, la Piattaforma subentrerà, senza vincolo alcuno di solidarietà, alla Cartiera negli obblighi ambientali esistenti anche nei confronti di Comieco per l'avvio a riciclo.

7.5. [opzionale] La Piattaforma si impegna a comunicare a Comieco, entro e non oltre 2 gg. dall'operazione, le quantità di mps acquisite in esecuzione del presente articolo. Comieco si obbliga a riconoscere alla piattaforma i corrispettivi di sua competenza previsti nell'articolo 6 per aver reso MPS il materiale ceduto dalla cartiera alla piattaforma in applicazione del presente articolo.

8. Accettazione in piattaforma del materiale conferito e frazioni estranee

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale di frazioni estranee è accertata e stabilita secondo la procedura definita dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta.

La Piattaforma dichiara di ben conoscere e accettare la procedura di verifica qualità della raccolta conferita dai Convenzionati prevista all'art. 4 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta. La Piattaforma si impegna al compimento di tutte le attività necessarie e a mettere a disposizione risorse umane e tecniche e comunque di quanto occorrente al fine di permettere il regolare e corretto svolgimento della procedura di verifica qualità.

8.2 Sulla base di quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, la Piattaforma attiverà la procedura per l'accertamento delle quantità delle frazioni estranee e del livello di umidità del materiale conferito. Relativamente all'accertamento delle quantità, la Piattaforma si impegna ad effettuare tutte le operazioni di ricevimento e scarico e a provvedere alla relativa pesatura in applicazione della procedura di accettazione dei conferimenti.

8.3 La Piattaforma provvede alla gestione dei Materiali conferiti dal Convenzionato con l'obbligo di respingere i conferimenti con frazioni estranee superiori (15% in peso) alle specifiche previste dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta.

8.4 Ai fini del rispetto delle specifiche previste per la tipologia di mps 1.05.00, Comieco dovrà tenere in considerazione sia le eventuali segnalazioni ricevute dalla piattaforma in merito ad eventuali incongruenze di composizione merceologica della raccolta selettiva CER 150101, sia le anomalie risultanti dalle analisi merceologiche dallo stesso effettuate, con conseguente riclassificazione del materiale. In tale ipotesi la Piattaforma metterà a disposizione della Cartiera materiale corrispondente alla riclassificazione operata ai sensi della norma UNI EN 643:2014, nei limiti delle quantità derivanti dalla convenzione esaminata.

9. Qualità e reclami - gestione del materiale bagnato

9.1 Qualità e reclami

9.1.1 La Piattaforma risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come mps. La Piattaforma prende atto ed accetta la procedura di controllo e gestione delle non conformità di cui all'Allegato 1.

9.1.2 Nel caso in cui le mps consegnate risultassero difformi rispetto allo standard previsto dalle risultanze qualitative delle analisi svolte presso la piattaforma, la Cartiera dovrà contestare alla Piattaforma i vizi riscontrati entro 24 ore dal ricevimento del carico. La Piattaforma, entro le successive 24 ore, fornirà le proprie motivazioni in merito ai vizi contestati. Copia di tutte le comunicazioni dovranno essere

contestualmente inviate anche a Comieco. In caso di mancato accordo, sarà diritto della Cartiera procedere alla attivazione della procedura di controllo del carico di cui al precedente articolo 9.1.1 applicando l'eventuale riduzione del corrispettivo secondo quanto previsto nel precedente articolo 6.5 all'esito delle risultanze di cui alle analisi dell'Allegato 1.

9.1.3 Reclami o contestazioni riguardanti un singolo carico di materiale non esonerano la Piattaforma dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito del presente contratto.

9.1.4 La segnalazione di difformità delle mps in cartiera potrà derivare dall'utilizzo di sistemi di accertamento strumentale utilizzati secondo procedura condivisa dalla Piattaforma.

9.2 Gestione del materiale bagnato

9.2.1 Nel rispetto di quanto previsto al art. 3.3 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra la Piattaforma e la Cartiera sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, la Piattaforma dichiara alla Cartiera e a Comieco il peso e le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio concordato, la Cartiera comunica giornalmente alla piattaforma e comunque con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi dal ricevimento, i cali di peso praticati. La Piattaforma potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione. In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio concordato e peso accertato all'arrivo superiore al 20%, la Cartiera è tenuta a dare comunicazione scritta alla Piattaforma entro due gg. lavorativi dal ricevimento del materiale, al fine di permettere, se ritenuto necessario, la verifica da parte della piattaforma.

9.2.2 La procedura di cui al punto precedente è sostituita dall'accertamento puntuale a campione nel caso della disponibilità in cartiera di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa dalla Piattaforma.

10. Misure di sicurezza

10.1 La Piattaforma garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

10.2 La Piattaforma garantisce che nell'esecuzione del presente contratto si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e aggiornate per lo svolgimento delle attività a suo carico.

10.3 Con riferimento ai possibili sopralluoghi da parte di personale esterno incaricato delle verifiche e dei controlli di cui al successivo articolo 14, la Piattaforma si impegna a garantire la messa a disposizione di aree adeguate per la salute e per la sicurezza del personale operativo e a fornire allo stesso idonea e puntuale informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e la sicurezza. In particolare, la Piattaforma metterà a disposizione del personale incaricato dei sopralluoghi tutta la documentazione dallo stesso richiesta e consentirà l'accesso all'impianto e la verifica dello stesso.

10.4 La Piattaforma si impegna altresì a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, e a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 81/08.

11. Responsabilità.

11.1 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, sono responsabili, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, in applicazione della normativa pro tempore vigente.

11.2 La Piattaforma risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne Cartiera e Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei confronti degli stessi.

11.3 La Piattaforma risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività.

11.4 La Piattaforma dichiara e garantisce di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità

civile, di cui fornirà copia.

12. Documentazione e obblighi di comunicazione

12.1 La Piattaforma si obbliga a comunicare a Comieco, con cadenza giornaliera con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi, i dati dei FIR relativi alle quantità di materiale ricevuto dal Convenzionato e dei ddt relativi alle mps ritirate dalla Cartiera, secondo procedure informatiche standard comunicate da Comieco, nonché alla messa a disposizione di copia dei FIR e ddt.

La Piattaforma si obbliga altresì a comunicare a Comieco e alla Cartiera, entro 5 gg. lavorativi di ogni mese, un rapporto delle quantità di materiale ricevute dal Convenzionato e delle quantità ritirate dalla Cartiera nel corso del mese precedente, secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al precedente art. 9.2.

La Piattaforma si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

12.2. La Cartiera si obbliga a comunicare tempestivamente alla Piattaforma e a Comieco qualsiasi evento che renda di fatto impossibile per la stessa l'adempimento dell'obbligazione di avvio a riciclo e, conseguentemente, il ritiro delle mps. Al verificarsi di tale ipotesi, troverà applicazione la procedura prevista ai precedenti artt. 5.7. e 5.8.

12.3 Al verificarsi di situazioni tecnico-impiantistiche e/o di eventi eccezionali che comportino l'impossibilità per la Piattaforma di ricevere il materiale conferito dal Convenzionato, la Piattaforma si obbliga a darne immediata comunicazione a Comieco, al fine di consentire allo stesso l'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato Tecnico Carta.

12.4 Al verificarsi di situazioni che, anche al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 12.3, comunque comportino il superamento dei limiti quantitativi autorizzati riservati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, di cui al precedente art. 2.2, la Piattaforma si obbliga a darne immediata comunicazione a Comieco, al fine di consentire allo stesso il corretto adempimento degli obblighi di cui all'Allegato Tecnico Carta.

12.5 La Piattaforma si obbliga a comunicare tempestivamente a Comieco il verificarsi di guasti tecnici e/o rotture che comportino la inutilizzabilità dei macchinari adibiti alla pressatura del materiale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dal successivo art.16.3.

13. Durata ed efficacia.

13.1 Il presente contratto sarà immediatamente efficace tra le Parti dalla data della sua sottoscrizione ma i suoi effetti decorreranno dalla assegnazione del materiale da Comieco alla Cartiera, in attuazione della Convenzione locale e dell'Allegato Tecnico Carta. Comieco provvederà a comunicare alla Piattaforma, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, la avvenuta assegnazione del materiale alla Cartiera, come risultante dalla apposita scheda nell'area riservata alla Piattaforma del sito www.comieco.org.

La scadenza del contratto è fissata al 31.12.2016; fino a un anno dalla sottoscrizione; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente prorogato per un uguale periodo di un anno, e così di anno in anno, seguito, salva la facoltà di disdetta che ciascuna delle parti potrà esercitare a mezzo raccomandata a/r da inviarsi entro 3 mesi anteriori a ciascuna scadenza.

13.2 Il presente contratto si risolverà di diritto nel caso di revoca, per qualsiasi causa, della assegnazione della raccolta alla Cartiera da parte di Comieco come risultante dalla apposita scheda nell'area riservata del sito www.comieco.org. Resta in tal caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Cartiera e/o di Comieco nei confronti della Piattaforma. In tali ipotesi, la Piattaforma si obbliga ad accettare le modificazioni operate da Comieco senza avanzare pretese di sorta.

13.3 La piattaforma dichiara di ben conoscere e accettare le condizioni e i termini di preavviso legati alla modifica delle piattaforme, come espressamente previsti all'art. 3.2 dell'Allegato Tecnico Carta e della Procedura Analisi Qualità, Allegato 1.

14. Controlli da parte di Comieco.

14.1 Ai sensi del precedente articolo 12, la Piattaforma si impegna al rispetto e all'attuazione delle modalità e degli standard di comunicazione dei dati definiti da Comieco.

14.2 Ai fini della regolare esecuzione della Convenzione Locale, e - più in generale - degli obblighi di legge, la Piattaforma accetta che Comieco possa effettuare - anche mediante accessi in loco, preventivamente comunicati, direttamente o avvalendosi di soggetti di propria fiducia - controlli finalizzati ad attestare il

rispetto del presente contratto, inerenti tra l'altro la verifica dei registri di carico e scarico e della documentazione relativa ai quantitativi di materiale conferito in forza della/e Convenzione/i Locale/i.

14.3 La Piattaforma si impegna a permettere l'attivazione della procedura di controllo della qualità del materiale in ingresso o in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico.

15. Inadempimenti, penali, clausola risolutiva.

15.1 Qualora la Piattaforma consegna alla Cartiera materiale difforme per merceologia e/o provenienza dalle raccolte in convenzione rispetto a quanto risultante dai documenti di accompagnamento, la Piattaforma si obbliga a rifondere alla Cartiera tutti i costi che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell'operato della Piattaforma. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Cartiera.

15.2 Qualora la Piattaforma, senza giustificato motivo e in violazione dell'art. 5, non renda disponibili al trasportatore prescelto dalla cartiera, in tutto o in parte, i quantitativi di materiale di pertinenza di Cartiera ai sensi del presente contratto, la Piattaforma si obbliga a rifondere alla Cartiera tutti i costi che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell'impossibilità di procedere al ritiro del materiale. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Cartiera.

15.3 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione mensili di cui al precedente art. 12.1, la Piattaforma si obbliga a corrispondere a Comieco – a titolo di penale – una somma pari a euro 300,00 per ciascuna mancata comunicazione; Comieco in ogni caso potrà legittimamente sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6 fino alla ricezione completa dei dati mancanti.

15.4 In caso di ritardata o omessa comunicazione degli eventi e delle circostanze di cui ai precedenti artt. 12.3 e 12.4 la Piattaforma si obbliga a corrispondere alla Cartiera e a Comieco tutti gli eventuali costi, che, per effetto dell'omessa o ritardata comunicazione, gli stessi siano tenuti a sostenere per garantire il corretto avvio al riciclo del materiale nel rispetto dell'Allegato Tecnico Carta.

15.5 Qualora la Piattaforma, senza giustificato motivo, sospenda e/o interrompa la consegna del materiale, non consentendo il ritiro dello stesso da parte del soggetto incaricato dalla Cartiera, Comieco, a seguito della comunicazione di cui al precedente art. 5.11 invierà formale richiesta alla Piattaforma diffidandola al ripristino delle consegne entro il termine di 3 gg. lavorativi. Scaduto il predetto termine senza che la Piattaforma abbia ripristinato le consegne, Comieco procederà alla interruzione dei conferimenti in ingresso alla Piattaforma e contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3.2 dell'Allegato Tecnico, procederà alla sostituzione delle Piattaforma stessa. Resta salvo il risarcimento del danno subito dalla Cartiera e da Comieco per l'impossibilità di procedere al ritiro del materiale; la Piattaforma in ogni caso si obbliga a rifondere alla Cartiera il valore delle mps che, in esito alla sostituzione della piattaforma, non venissero comunque consegnate alla Cartiera. Il valore delle mps non consegnate verrà determinato tenuto conto delle quantità del materiale in ingresso e del materiale in uscita già consegnato, al massimo realizzabile in mps sulla scorta delle rilevazioni del Listino della CCIAA di Milano del mese corrente, relative alla tipologia di macero.

15.6. IL precedente art. 15.5 troverà applicazione anche nel caso in cui la Piattaforma sospenda e/o interrompa la consegna del materiale alla Cartiera a seguito della riduzione dei corrispettivi quale conseguenza dell'applicazione della procedura dell'art. 9.1.2.

15.7 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) mancanza, scadenza, mancato rinnovo e/o revoca delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, di cui al precedente art. 2;
- b) perdita dei requisiti minimi di cui all'Allegato Tecnico Carta;
- c) fallimento e/o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle Parti, ad eccezione del concordato in continuità. In tale ultima ipotesi resta ferma la facoltà delle Parti di recedere con un preavviso di 60 gg..

15.8 Ciascuna parte potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento dei danni, in caso di inosservanza grave e/o reiterata delle disposizioni contenute nel presente contratto e negli 'Allegati da esso richiamati.

In particolare, le Parti hanno facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode, grave e reiterata negligenza e/o inadempimento della parte nell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto;

- b) grave e accertata inadempienza alle norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria dei dipendenti di ciascuna parte;

15.9 La tolleranza, anche continuata rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai costituire acquiescenza o rinuncia ad alcuna delle facoltà previste a fronte di tali inadempimenti.

16. Divieto di cessione del contratto – Divieto di subappalto.

16.1 Le Parti non potranno cedere, trasferire e/o disporre del contratto e dei diritti ed obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso, fermo quanto disposto dal Codice Civile in tema di cessione, affitto di azienda e ramo di azienda, e operazioni straordinarie, fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva.

16.2 E' autorizzato il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto del presente contratto previa comunicazione alle Parti ed esibizione della documentazione che le Parti hanno la facoltà di richiedere.

16.3 Limitatamente alla fase di pressatura, sarà possibile per la Piattaforma far eseguire i servizi sul materiale da altro impianto debitamente autorizzato, previa comunicazione a Comieco della rottura e/o inutilizzabilità della pressa e solo a seguito di verifica della sussistenza dell'impedimento e della idoneità dell'impianto presso cui conferire il materiale per la pressatura, e autorizzazione espressa di Comieco.

17. Comunicazioni tra le parti

17.1 Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

17.2 Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 e da ogni diversa previsione contrattuale, le comunicazioni tra le parti attinenti l'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali potranno essere effettuate a mezzo fax, lettera, e-mail, posta certificata, e saranno indirizzate ai seguenti indirizzi:

Per la Cartiera: _____

Per Comieco: _____

Per la Piattaforma: _____

18. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

18.1 Le parti assumono reciprocamente la responsabilità della corretta gestione e conservazione delle informazioni di cui vengano in possesso in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto; potranno pertanto utilizzare le suddette informazioni esclusivamente per motivi connessi all'esecuzione del contratto stesso. Le parti si obbligano a mantenere assoluto riserbo sul contenuto del presente contratto e dei documenti nello stesso richiamati e allo stesso allegati.

18.2 Le Parti – assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità - si impegnano ad agire in modo che il personale o i terzi incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali o chiamati a collaborare per l'espletamento delle stesse, mantengano strettamente riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, non li divulgano e non ne facciano alcun uso.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra le informazioni:

- che fossero legittimamente in possesso di ciascuna parte o comunque conosciute dalla medesima, in assenza di obblighi di riservatezza, precedentemente alla ricezione delle medesime dall'altra;
- che siano ovvero divengano lecitamente di pubblico dominio senza violazione del presente contratto;
- che siano lecitamente ottenute dalla parte ricevente da una fonte diversa dalla parte divulgante, in assenza dell'imposizione di obblighi di riservatezza;
- che siano elaborate dalla parte ricevente ovvero da terzi a beneficio della medesima, senza avvalersi di informazioni tutelate da vincoli di riservatezza e la cui elaborazione autonoma possa essere dimostrata mediante prove documentali;
- che siano trasmesse da una parte dopo che essa abbia ricevuto la notificazione scritta dall'altra dell'intento di quest'ultima di non ricevere alcuna informazione riservata;

18.3 Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi previsti nel presente articolo anche nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto.

18.4 Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, sono Titolari ciascuna nel proprio ambito e dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati forniti, anche verbalmente per l'attività pre-contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

La Cartiera ha nominato il proprio Responsabile ex art. 7 del D.Lgs.196/03 individuato in:

Comieco ha nominato il proprio Responsabile ex art. 7 del D.Lgs.196/03 individuato in:

La Piattaforma ha nominato il proprio Responsabile ex art. 7 del D.Lgs.196/03 individuato in:

19. Modifiche e integrazioni

19.1 Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06, come pure dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e/o all'Allegato Tecnico Carta e alla normativa tecnica di settore, sarà recepita nel presente contratto previa condivisione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1175 del codice civile.

19.2 Eventuali variazioni del presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

19.3 Qualora una clausola (o più di una clausola) del presente contratto dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sua sostituzione con una clausola che quanto meglio garantisca il mantenimento degli equilibri economici dello stesso.

19.4 L'inefficacia di una clausola contrattuale non comporterà l'inefficacia e/o la nullità dell'intero contratto.

20. Disposizioni generali.

20.1 Il contratto con i suoi Allegati supera e si sostituisce ad ogni precedente accordo o intesa, anche verbale, intercorsa tra le Parti, in merito all'oggetto del presente contratto.

20.2 Nell'esecuzione del presente contratto, la Cartiera e la Piattaforma si obbligano ad osservare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 e con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso gli obblighi derivanti dai predetti Codici, in ogni caso pubblicati sul sito internet www.comieco.it.

21. Legge applicabile e Foro competente

21.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

21.2 Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano

22. Segni distintivi

22.1 L'utilizzo, da parte della Piattaforma, dei segni distintivi della Cartiera e di Comieco dovrà essere previamente autorizzato per iscritto e dovrà avvenire secondo le indicazioni degli stessi, cui la Piattaforma dovrà attenersi scrupolosamente.

22.2 La violazione nell'utilizzo dei segni distintivi da parte della piattaforma consentirà alla Cartiera e/o a Comieco di risolvere il presente contratto con le modalità di cui al precedente articolo 15.

23 .Clausola di completezza e richiami.

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:

- ✓ D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2019,
- ✓ Allegato Tecnico Carta, Documento Audit e Qualità, Convenzione locale tipo.

Allegati:

1. Procedura Analisi Qualità

[data]

Cartiera

Comieco

Piattaforma

Per accettazione specifica dei seguenti articoli:

lettera e) delle premesse; 3.4; 5.2; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 6.3; 6.5; 6.7; 6.9; 6.10; 7.1; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 13.1; 13.2; 13.3; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 20.1; 21.2; 22.2.

Cartiera

Comieco

Piattaforma